

SENTENZA

In prima istanza

UDIENZA

del 06/11/2018

N° 252/17 R.G.N.R.

N° 105/18 Reg. Gen.

Sentenza N° 105/2018

Depositata in Cancelleria

il 04/12/2018
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott.ssa Maria Abate

Irrevocabile

il

Redatta scheda

il

Art.

Mod. 3/SG

REPUBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE PENALE PER I MINORENNI di Catania,

composto dai Signori:

Dott. Massimo Lo Truglio Presidente

Dott. Umberto Zingales Giudice

Dott.ssa Maria Carmela Laudani Componente privato

Dott. Fabio Fragale Componente privato

Con l'intervento del Pubblico Ministero Dott.ssa Silvia Vassallo Procuratore della Repubblica sostituto.

E con l'assistenza del Cancelliere Esperto Angelo Silvio Musmeci questi ultimi due non presenti alla votazione ha proferito la

SENTENZA

nella causa

CONTRO

~~DIRASCU CRISTINELE TONU~~ nato in ~~Roma~~ il 15/01/2000,
elettivamente domiciliato in ~~Spica, Via IV Novembre n. 24 c/o~~
~~Luigi Lupascu~~ ~~Mancianu Mirela~~, difeso di ufficio dall'Avv.
Davide Tutino del foro di Catania – libero assente;

IMPUTATO

del reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, 624, e 625 nn. 2 e 4 c.p. perché,
in concorso con i maggiorenni ~~Stefano~~ ~~Maria~~, ~~Lupascu~~ ~~Pam~~,
~~Luigi~~ ~~Van~~, ~~BAICEANU~~ ~~Constantin~~ ~~Costin~~ e ~~BAICEANU~~ ~~Costin~~
~~Bogdan~~, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, al
fine di trarne profitto, si impossessava di 40 polli di circa 5 Kg
cadauno, sottraendoli ad ~~Adamo~~ ~~Giuseppe~~, proprietario dell'azienda
avicola "~~San Filippo~~" sita in ~~ca~~ ~~Finocchiaro~~, all'interno della quale
si introduceva. Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più di
tre persone e facendo uso di violenza sulle cose, avendo forzato la
finestra del capannone pollaio n. 5 tagliando la rete e infrangendo i
vetri.

In Modica, il 25/02/2017.

*Processo Euro 2,01 per
detti di capo*



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 07.05.2018, il G.U.P. in sede, in accoglimento della richiesta del P.M., disponeva il rinvio a giudizio di ~~Tommaso Campailla~~ per il delitto di furto aggravato, commesso in concorso con ~~Nicola Iuliano, Lupascu Petru, Catalano Luca, Balceano Costantino, Catalano Balceano San Edoardo~~, lui ascritto in rubrica.

All'udienza del 06.11.2018 venivano ammessi tutti i mezzi di prova indicati dalle parti, e veniva sentito, in qualità di testimone, Campailla Tommaso, agente in servizio presso il Commissariato di Modica, nonché venivano acquisiti il verbale della denuncia sporta in data 25.02.2017 dalla persona offesa ~~Adamo Giuseppe~~, il verbale di riconoscimento e consegna degli oggetti del furto, con la relativa documentazione fotografica.

Alla medesima udienza, quindi, esaurita l'istruttoria dibattimentale, ed indicati gli atti utilizzabili ai fini della decisione, il P.M. ed il difensore dell'imputato concludevano come meglio specificato nel verbale in atti; conclusioni che qui devono intendersi integralmente richiamate e trascritte. Il Tribunale, quindi, si pronunciava come in dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La compiuta istruzione dibattimentale ha consentito di accertare la responsabilità penale dell'imputato in ordine al reato ascrittogli.

Ed invero, dalla testimonianza resa da Campailla Tommaso, agente in servizio presso il Commissariato di Modica, nonché dalla denuncia presentata dalla parte offesa ~~Adamo Giuseppe~~, acquisita agli atti con il consenso delle parti, risulta che nella notte del 25.02.2017 nel territorio di Rosolini, nelle prime ore del mattino, venivano fermati da una volante della Polizia di Stato, dopo un breve inseguimento, sei cittadini di nazionalità rumena, tra cui l'imputato ~~Tommaso Campailla~~, a bordo di un'autovettura (casa produttrice ~~Nissan~~, modello "~~Primera~~", targata ~~...~~). Al riguardo, gli agenti constatavano all'interno del bagagliaio della ~~...~~ la presenza di tre sacchi contenenti circa quaranta polli, tutti deceduti, verosimilmente in seguito a soffocamento, date le condizioni del loro occultamento. Nell'immediatezza, quindi, i militari si recavano presso l'azienda avicola "~~San Filippo di Adamo Giuseppe~~", ubicata nelle vicinanze della zona in cui i soggetti sospetti erano stati bloccati, ed accertavano che in uno dei capannoni dell'azienda una finestra presentava i vetri frantumati e la grata di ferro che la copriva divelta, come si evince pure dalla documentazione fotografica acquisita. Il proprietario, infine, riconosceva gli esemplari di gallina sottratti, in quanto corrispondenti per peso, razza ed età a quelli da lui allevati.

Ad avviso del Collegio, non vi è motivo di dubitare della veridicità della superiore dichiarazione testimoniale, in quanto il predetto teste ha descritto in modo coerente, non contraddittorio ed esaustivo i fatti.

Né sono emersi elementi tali da poter ritenere che il teste escusso nutrisse, per qualsiasi ragione, risentimento, rancore o intenti persecutori nei confronti dell'odierno imputato.

Gli elementi probatori acquisiti, in sostanza, consentono di prestare incondizionata adesione alla ricostruzione della vicenda offerta dal teste, peraltro pubblico ufficiale, non potendo in alcun modo fondatamente dubitarsi della intrinseca affidabilità del suo racconto, non caratterizzato da inverosimiglianze o contraddizioni riguardanti circostanze non marginali della ricostruzione del fatto, e non contrastato da alcun serio riscontro probatorio di senso contrario.

Non vi è dubbio quindi che l'imputato abbia commesso i suddetti fatti, integranti tutti i presupposti richiesti per la sussistenza del reato di furto previsto e punito dall'art. 624 c.p. di cui in rubrica, tenuto in particolare conto che per la configurabilità della fattispecie del concorso di persone nel reato il contributo causale ha rilevanza o quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, o comunque quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe egualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è necessario e sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti, come nella specie, in un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, perchè in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti (vedi, Cass. n. 24895/2007).

Per la Suprema Corte, il concorso può essere manifestato in forme che, come nel caso in esame (, agevolano la condotta illecita, anche solo assicurando all'altro concorrente nel reato lo stimolo all'azione criminosa, o un maggiore senso di sicurezza nella propria condotta, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa (sent. n. 15023/2006).

Nella fattispecie, è chiara la corresponsabilità morale e materiale del ~~██████████~~, atteso in special modo che lo stesso, ancora minorenne, si trovava a tarda ora, insieme a cinque maggiorenni, in una zona distante dalla propria abitazione, all'interno di un autovettura contenente ben quaranta polli, sottratti poco prima dai locali di una vicina azienda.

La colpevolezza è dimostrata anche dal fatto che tutti i giovani di cui trattasi, alla vista degli agenti, ~~hanno~~ ^{si sono} tentato di fuggire, seppur vanamente.

Certa è anche la configurabilità delle aggravanti previste ai nn. 2) e 4) dell'art. 625 c.p., per avere il ~~██████████~~ commesso il fatto in più di tre persone e facendo uso di violenza sulle cose, avendo frantumato una finestra e divelto una grata.

Deve poi anche osservarsi che al momento della commissione del fatto delittuoso di cui trattasi l'imputato aveva sufficiente maturità per comprendere la gravità del suo comportamento e per autodeterminarsi.

E' infatti indubbia la capacità d'intendere e di volere del giovane, desunta in primo luogo dal disvalore già naturalisticamente percepibile del fatto contestatogli.

Dalla documentazione in atti non risulta poi che l'imputato al momento dei fatti fosse affetto da rilevanti deficit cognitivi ed intellettivi e non era portatore di limitazioni che potessero escludere una sua capacità di scelta e di comprensione.

Pur sussistendo dunque i presupposti per la condanna del ragazzo (ad una pena che in concreto sarebbe pari a mesi sei, applicandosi la diminuzione della minore età da ritenersi equivalente alle contestate aggravanti), considerate l'incensuratezza dello stesso e il verosimile minino ruolo assunto (il minore si accompagnava a cinque adulti, per cui è ragionevole ritenere che la loro presenza abbia avuto un'incidenza significativa circa la condivisione del giovane al proposito criminoso maturato dal gruppo), questo Tribunale ritiene comunque doversi applicare il beneficio del perdono giudiziale di cui all'art. 169 c.p., formulando positivo giudizio prognostico circa l'astensione in futuro da parte del Todirascu dalla commissione di altri reati e contando sulla ragionevole concreta possibilità che la mancata irrogazione della pena possa servire al suo totale recupero.

P.Q.M.

Visti gli artt. 169 c.p. e 531 c.p.p.

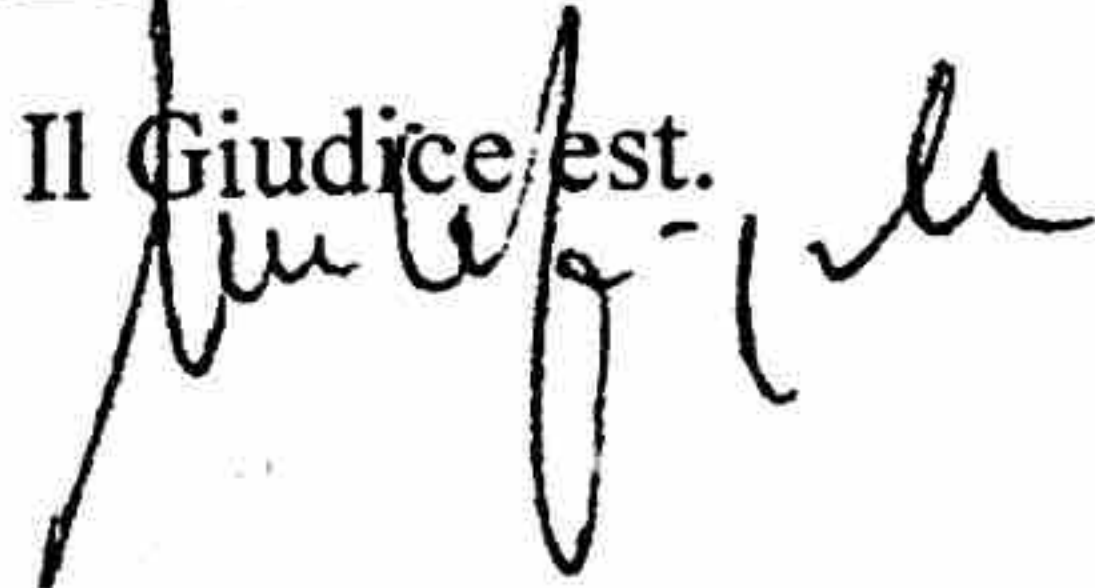
dichiara non doversi procedere nei confronti di ~~_____~~ in ordine al reato ascrittogli in rubrica, astenendosi dal pronunciare condanna per concessione del perdono giudiziale.

Visto l'art. 544, commi II e III c.p.p.

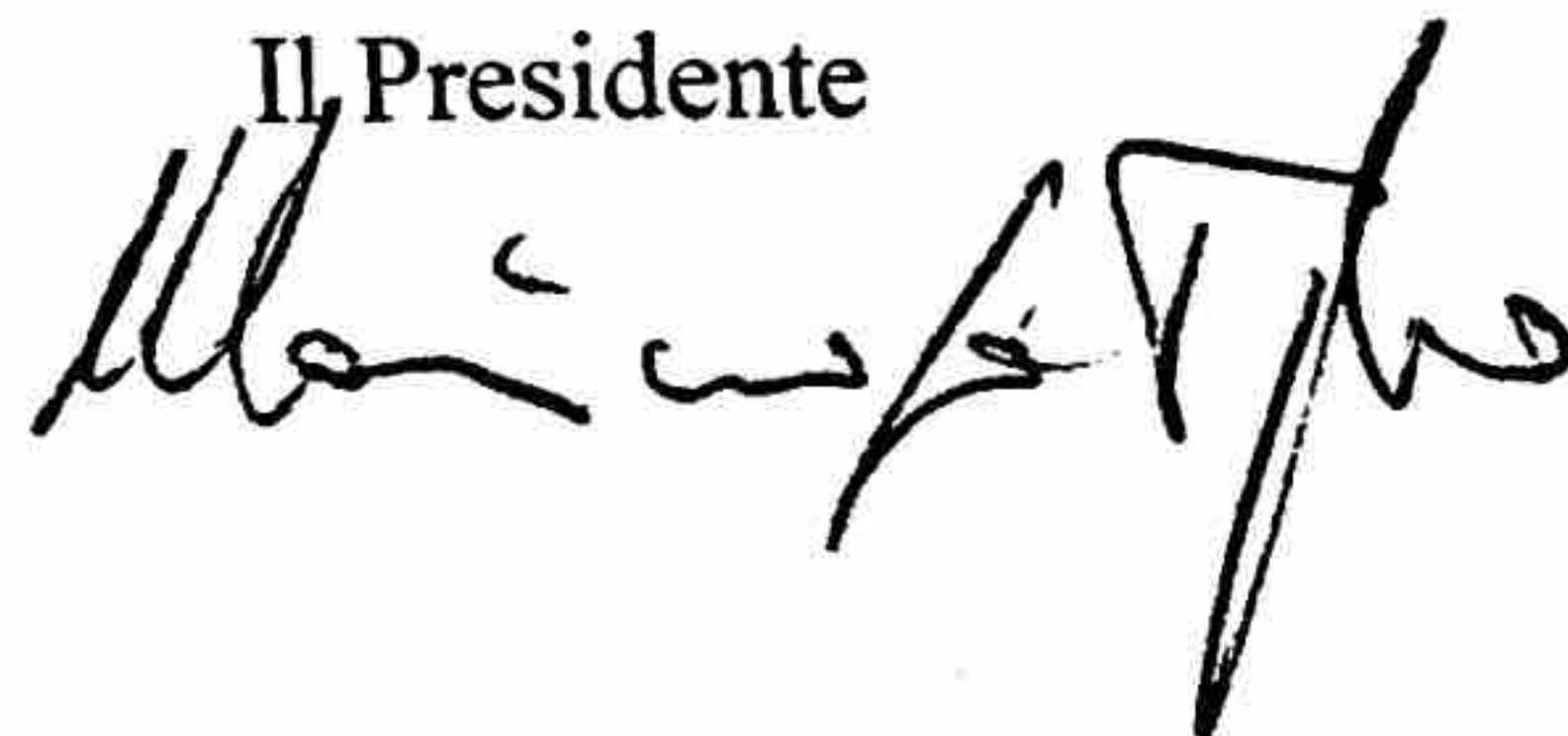
indica per il deposito della motivazione della presente sentenza il termine di giorni trenta.

Catania 6.11.2018

Il Giudice est.



Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 04/12/2018
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott.ssa Rosaria Abate

